



Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”

Sc. Infanzia, Sc. Primaria e Sc. Secondaria I Grado

Segreteria: Via Grola -37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) - ☎(centralino) 045 6861047

✉ vrlic85000c@istruzione.it - 🌐 www.icsantambrogio.edu.it

Codice Fiscale : 93136660235 – Codice Meccanografico : VRIC85000C - PEC: vrlic85000c@pec.istruzione.it

Circ. n. 16

Al personale
All’Ufficio del Personale
Alla DSGA
All’albo on line
Nel sito web di istituto

Prot. n. (vedi segnatura)

Sant’Ambrogio, 07/09/2022

Oggetto: Autorizzazione all’esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali per l’anno scolastico 2022/2023.

La richiesta di autorizzazione alla libera professione o al conferimento di incarichi retribuiti, con riferimento al regime delle incompatibilità, è previsto dall’Art. 508 del D.lgs. 297/94, Art. 53 del D.lgs. 165/01 così com’è stato novellato dalla Legge 190/2012.

L’art. 53 del DLgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957:

- Commercio, industria,
- dipendenze da privati o cariche in società costituite a fini di lucro, salvo società cooperative,
- cumulo di impieghi pubblici, salvo alcune deroghe (vedi comma 1, rapporti di lavoro a tempo parziale).

Lo stesso articolo al comma 7 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del DLgs. 165/2001 sono esclusi i compensi derivanti:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono le seguenti:

- la **temporaneità e l'occasionalità** dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il **non conflitto con gli interessi dell'amministrazione** e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la **compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.**

L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni, che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Va precisato, inoltre, quanto riportato nella Nota Miur Prot. n. 1584/Dip/Segr del 29 luglio 2005, che chiarisce che al **personale docente** è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali, a condizione che non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risultino, comunque, coerenti con l'insegnamento impartito.

Per il **personale ATA** l'autorizzazione è condizionata alle disposizioni generali che stabiliscono la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e la compatibilità dell'impegno con l'attività lavorativa di servizio.

Per tutti i casi di **part-time** vale il comma 57 e ss della legge 662/96: "L'amministrazione, entro 60 giorni, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, che può, con provvedimento motivato, differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,

all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.

La legge 190/2012, ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Si specifica che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- **prima di intraprendere una nuova attività compatibile;**
- **all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.**

Si ricorda, inoltre, per quanto riguarda le **lezioni private**, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto."

Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01: se l'attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.

L'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

I dipendenti che necessitano delle autorizzazioni alla libera professione e alle altre attività sopra citate sono invitati a richiederla prima dell'inizio dell'attività, utilizzando i **moduli allegati alla presente circolare**. Il modulo, compilato in ogni sua parte, firmato con firma autografa, deve essere inviato via e-mail all'indirizzo vric85000c@istruzione.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Renata Rossi

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 12/02/1993, n.39)